

II PILASTRO: LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE COLLETTIVA

Si tratta di una forma previdenziale complementare a quella pubblica obbligatoria, a cui i lavoratori aderiscono su base volontaria mediante la contribuzione ai **fondi pensione**.

Le forme pensionistiche collettive si realizzano mediante:

- **Adesione a fondi pensione aperti** che non prevedono una modalità di adesione esclusivamente individuale. Chiunque, indipendentemente dalla situazione lavorativa, può parteciparvi e non occorre, quindi, appartenere a determinate categorie di lavoratori. Trattasi di forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).
- **Adesione a fondi chiusi/negoziati**, ai quali possono aderire solo determinate categorie di lavoratori che appartengono alla stessa categoria contrattuale, alla stessa impresa o gruppo di imprese, allo stesso territorio o lavoratori che appartengono a specifici comparti di contrattazione. Sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o area geografica.
- **Adesione a Fondi pensione preesistenti**: sono forme pensionistiche chiamate così perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 124 del 1993 che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta.

Gli elementi che caratterizzano l'adesione collettiva sono:

A) Fonti istitutive:

- Accordi aziendali, stipulati tra il datore di lavoro e le Rappresentanze Sindacali Aziendali;
- Accordi plurisoggettivi, stipulati direttamente tra il datore di lavoro e i propri lavoratori;
- Regolamenti aziendali.

B) Fonti di finanziamento dei fondi pensione:

- Contributo del lavoratore nella misura prevista dalla fonte istitutiva;
- Contributo del datore di lavoro;
- TFR maturando.